

Con deliberazione CIPE 21 marzo 1997 è stata approvata la proposta ministeriale per l'assegnazione alle Regioni della quota finanziabile nell'ambito della seconda fase del programma straordinario con la previsione del completamento del piano decennale degli investimenti per 20.600 miliardi e per un programma specifico con utilizzo di ulteriori risorse [art. 1-bis d.l. 630/96 conv. con l. 21/97] per 2.500 miliardi sui quali, al febbraio 1999, risultano autorizzazioni per oltre 1.000 miliardi. Le Regioni del centro-nord assorbono il 97% delle risorse assegnate con punte del 100% per quasi tutte; poco inferiore il dato delle Regioni del Mezzogiorno [96%].

Particolare rilievo sul piano procedimentale assumono gli accordi di programma di cui all'art. 5 del d.lgs 229/99 che si innestano nelle procedure negoziate avviate con le intese istituzionali. Gli accordi perfezionati o in corso di definizione interessano le seguenti Regioni: Toscana, Lombardia, Basilicata, Lazio, Umbria, Veneto, e Provincia di Trento; in avanzato stato di definizione gli accordi con Liguria e Marche; in corso la negoziazione con tutte le altre Regioni.

RELAZIONE

PARTE I^a

IL COMPARTO REGIONALE E GLI EQUILIBRI DI FINANZA PUBBLICA

- 1. Il contributo del comparto regionale al risanamento della finanza pubblica e allo sviluppo economico**
- 2. Il patto di stabilità interno**
- 3. Il fabbisogno del comparto regionale e la sua copertura [anni '96-'99]**
- 4. I conti correnti delle Regioni accesi presso la tesoreria dello Stato e gli andamenti delle giacenze negli anni 1994 – 1998. Analisi dei fenomeni reali [Rinvio]**

1. Il contributo del comparto regionale al risanamento della finanza pubblica e allo sviluppo economico

Il quadro di finanza pubblica previsto nel DPEF 2000-2003 e confermato nella nota di aggiornamento di settembre '99 riflette l'impegno del Governo a proseguire nel percorso di risanamento strutturale della finanza pubblica e al contempo promuovere le azioni a sostegno dello sviluppo economico e dell'occupazione.

Con la partecipazione dell'Italia alla terza fase dell'Unione economica e monetaria la politica di bilancio del nostro paese assorbe le regole fissate con il patto di stabilità e crescita. Regole rigorose e stringenti anche sul piano del finanziamento delle spese di investimento con più stretto vincolo rispetto alla stessa "regola d'oro" valevole per i bilanci pubblici.

Nel corso degli anni '90 allo scopo di realizzare la convergenza al 3% del deficit delle amministrazioni pubbliche e la diminuzione progressiva del rapporto debito pubblico/PIL è stata avviata una politica di bilancio protesa all'aumento delle entrate e al contenimento delle spese con l'esito positivo di "piegare", a partire dal 1995, l'evoluzione del rapporto debito/PIL. Analoga flessione è stata impressa al rapporto deficit/PIL, tant'è che il 1997 già registrava la riduzione di quasi sette punti percentuali rispetto al 1992 [2,7% < 9,6%]. Il processo di risanamento strutturale dei conti pubblici ha consentito il consolidamento nel 1998 dei risultati conseguiti e l'indebitamento netto è rimasto invariato al 2,7% del PIL mentre il rapporto debito PIL si è ridotto di 3,7 punti percentuali attestandosi al 118,7%.

I target stabiliti per l'indebitamento delle amministrazioni pubbliche con il DPEF 1999-2001 e confermati con la manovra 2000-2003, sono rimasti invariati al 2% del PIL per il 1999, all'1,5% per il 2000, all'1% per il 2001, allo 0,6% per il 2002, con tendenziale pareggio al 2003.

In coerenza con tali obiettivi la manovra di finanza pubblica 1999-2001 prevedeva per il primo anno misure correttive per 15.000 miliardi al fine di consentire un aggiustamento dell'indebitamento tendenziale per 8.000 miliardi e programmare il finanziamento di azioni a sostegno dello sviluppo e delle politiche sociali per 7.000 miliardi.

Per quanto concerne la finanza decentrata, nel quadro dell'avviata riorganizzazione dei rapporti finanziari fra amministrazione centrale e periferica in attuazione del federalismo fiscale, era previsto un più forte coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica tramite l'adozione di un "Patto di stabilità interno" con onere per gli enti in questione di ridurre il proprio flusso annuo di disavanzo dello 0,1% di PIL nel 1999 e di mantenerlo costante nei due anni successivi con un risparmio dell'ordine di 2.200 miliardi.

Quanto all'anno 2000, la nota di aggiornamento al DPEF 2000-2003 con la revisione al rialzo delle previsioni tendenziali delle entrate '99 ha rafforzato la praticabilità dell'obiettivo di indebitamento netto all'1,5% e progressiva riduzione di circa mezzo punto percentuale annuo, sino ad un collocamento prossimo al pareggio nel 2003 e traguardo per il debito pubblico del 100%.

Alla luce degli andamenti tendenziali previsti e degli obiettivi di crescita economica assunti dal Governo la correzione da apportare nel 2000 e 2001 ai conti pubblici è stata fissata in 15.000 miliardi, per il 2002 e 2003 in 11.500 miliardi.

L'intento è quello di devolvere nel prossimo quadriennio risorse crescenti allo sviluppo mediante la riduzione del prelievo fiscale e tramite il finanziamento delle politiche di attivazione degli investimenti.

Per coerenza, nella composizione della manovra la parte maggiore della correzione per il 2000 è affidata a misure di contenimento della spesa corrente [11.000 mld.]; il resto, all'aumento delle entrate non tributarie mediante l'alienazione o valorizzazione del patrimonio immobiliare [4.000 mld.], con l'effetto di una riduzione del deficit di bilancio nell'anno 2000 pari a 11.500 miliardi, cioè lo 0,5% del PIL.

Nella costruzione degli interventi correttivi ruolo di primo piano hanno assunto le misure dirette a ridurre ulteriormente la velocità di crescita della spesa corrente, il cui ritmo, seppure più contenuto rispetto al passato, resta tuttavia elevato a fronte della dinamica del gettito tributario e degli obiettivi di riduzione del deficit.

Nell'ambito di tali interventi speciale considerazione con riguardo al versante regionale merita l'ulteriore conferma della linea intesa a coinvolgere le autonomie territoriali negli obiettivi di risanamento della finanza pubblica mediante le regole del

patto di stabilità interno. A stare alle quali, Regioni e enti locali sono chiamati a concorrere alla realizzazione di un risparmio in termini di spesa corrente pari a 3.300 miliardi: 1.100 miliardi per recuperare quanto non realizzato nell'anno 1999 e 2.200 miliardi in corrispondenza al risparmio richiesto per l'anno in corso.

Al di là del fondamento giuridico richiamato dal DPEF, che fa leva sul coordinamento della finanza centrale, regionale e locale [art. 119 cost.], va rilevato come la riproposizione del patto e la sollecitazione del DPEF al suo rafforzamento sottenda la piena adesione ad una linea ormai prevalente in Italia come a livello europeo, la quale poggia sulla convinzione che ai fini di una effettiva crescita economica sia necessaria più che una politica sulle entrate, la riqualificazione della spesa pubblica con programmi di riduzione della spesa corrente. In realtà — ma meglio si dirà nel successivo paragrafo — il patto di stabilità interno più che trasposizione nei bilanci regionali del patto di stabilità e crescita, sembra proporsi quale strumento per coinvolgere Regioni e enti locali nella politica di ristrutturazione e riqualificazione della spesa, ove al primo posto è la riduzione della spesa corrente.

2. Il patto di stabilità interno

La disciplina intesa a regolare il coinvolgimento delle autonomie regionali e locali negli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica rinvie dalle disposizioni recate all'art. 28 della legge 448 del 1998 [collegato alla finanziaria per il '99].

L'art. 30 della finanziaria 2000 ha introdotto alcune modifiche al citato art. 28 mantenendone tuttavia l'impianto originario. Per richiamare il quale valgono le seguenti considerazioni illustrative.

Significato e filosofia di fondo del previsto coinvolgimento si ritagliano e assumono coerenza con riferimento al "quadro di federalismo fiscale" che si prevede sia disciplinato "da apposita legge sulla base di principi contenuti nel DPEF 1999-2001"; legge che è divenuta la 133 del 1999 con la delega contenuta all'art. 10. Perciò è nella coniugazione di tale delega e del decreto legislativo di attuazione [d.lgs. 18.2.2000 n. 56] che va innanzitutto scrutata la coerenza di una regola la quale, nell'estendere alle Regioni

l'impegno di realizzazione di obiettivi di livello comunitario, postula l'assunzione di maggiore ruolo conseguente alla riforma in senso federalista del sistema fiscale.

Da questo punto di vista la ragionevolezza del patto di stabilità interno si dipana lungo un duplice percorso argomentativo che include, in primo luogo, il collegamento dell'originario art. 28 — e delle modifiche apportate dall'art. 30 della finanziaria 2000 — con la riforma fiscale di cui al d.lgs. attuativo dell'art. 10 della legge 133; in secondo luogo lo scrutinio è sul margine di effettiva realizzazione di autonomia fiscale regionale — specie in rapporto alle esigenze di finanziamento della spesa sanitaria — a fronte e nei limiti della quale si disegna la coerenza di un coinvolgimento suscettibile oltretutto di superare lo sbarramento frapposto da un'autonomia costituzionalmente garantita per il comparto.

Sotto altro aspetto c'è poi da considerare che sin dall'originaria impostazione il patto di stabilità interno ha inteso rappresentare la trasposizione sui bilanci delle Regioni e degli enti locali degli obblighi assunti dall'Italia con il Patto di stabilità e crescita, ai cui obiettivi di realizzazione sono state chiamate a concorrere le autonomie territoriali.

Senonché la formulazione definitiva della norma, del resto confermata con l'art. 30 della finanziaria 2000, ma specialmente le circolari applicative del Tesoro sembrano prescindere non solo dall'originario concetto di indebitamento netto, sostituito con quello assai poco coincidente di “finanziamento in disavanzo delle proprie spese correnti” [art. 28, legge 448/98], ma lo stesso concetto di disavanzo sfuma nelle circolari del Tesoro ove la correzione dei saldi viene prevista anche in ipotesi di risultati di bilancio “positivi”.

L'analisi delle direttive del Tesoro, indirizzate a Regioni e enti locali, mostra uno scollamento fra la linea operativa perseguita a livello governativo e il dettato normativo confermato con la finanziaria 2000. Tale analisi consente di meglio scrutare il reale obiettivo del Governo che non tanto guarda al saldo e ai suoi miglioramenti né alla garanzia degli equilibri, ma punta decisamente ad ottenere una riduzione del fabbisogno di parte corrente degli enti territoriali, soppesato dal lato della sua copertura in termini di finanziamenti esterni e saldi dei conti correnti di tesoreria.

Ciò, per un verso spiega l'indicazione rivolta agli enti con risultati positivi di provvedere comunque a ridurre il margine di "avanzo", per altro verso svela lo scopo delle direttive del Tesoro allorché impongono di non computare, fra le poste attive, entrate che non costituiscono trasferimenti statali [IRAP] ma configurano entrate proprie che, in quanto tali, a norma dell'art. 28 dovrebbero essere ricomprese nell'attivo.

L'esigenza è allora di restituire coerenza ad un complesso di regole la cui strategia prevalente sembra viepiù orientata a sollecitare i livelli di governo decentrati ad assumere decisioni di spesa in linea con le politiche perseguite dal Governo centrale, nel quadro di uno sviluppo compatibile con la stabilità del risanamento dei conti pubblici.

Una linea che del resto sconta gli indirizzi generali di politica economica e finanziaria delineati dall'Unione europea, ove l'imperativo che va emergendo in sede di Commissione UE, messo in chiaro proprio in occasione del vertice di Lisbona [23-24 marzo], è sulla particolare considerazione da riservare alla "qualità" delle spese e delle entrate pubbliche, la cui composizione per un verso è garanzia di serietà dei Governi nel tener fede agli impegni per lo sviluppo, per altro verso, assume il ruolo di indicatore chiave in sede di esame dei Programmi di stabilità. Nel documento predisposto per il vertice di Lisbona l'insistenza è su un "riorientamento" della spesa pubblica a sostegno di ricerca, sviluppo, innovazione e tecnologie della comunicazione a cui favore è la sollecitazione a tagli alla spesa corrente oltreché per sistemi previdenziali più razionali.

Se questo è l'obiettivo da perseguire e sul quale sono chiamate a concorrere le scelte politiche delle autonomie territoriali, l'urgenza è allora di puntuale ridefinizione del patto di stabilità interno ad evitare innanzitutto l'equivoco di vedervi solo una garanzia per l'equilibrio dei bilanci pubblici in direzione esclusiva della bontà dei saldi. In realtà, alla luce di quanto esposto, la necessità di coinvolgimento dei livelli di governo decentrati più che sui saldi di bilancio è sulla qualità della spesa, nel senso della riduzione di quella corrente.

Nondimeno, la praticabilità di tale impostazione si misura con il ruolo di responsabilizzazione e effettiva autonomia che le recenti riforme sono in grado di realizzare. Invero, con riguardo al livello di governo regionale l'autonomia, garantita per costituzione, postula che il vincolo sulla politica di spesa sia espressione di obiettivi

condivisi nel quadro di una crescita capace di premiare anche le opportunità di sviluppo delle singole comunità territoriali. La rifondazione dell'interesse per lo sviluppo, per l'occupazione, con l'estensione delle basi imponibili, si coniuga al superamento del sistema a finanza derivata come mezzo di finanziamento delle funzioni proprie regionali, in una logica però capace di emancipare la politica regionale da necessità e da vincoli di spesa ancorati a parametri e livelli di prestazioni definiti a livello centrale. In questa diversa logica è possibile ritrovare le basi per una formulazione più chiara per coinvolgere le Regioni, oltre che nell'obiettivo di risanamento e stabilità, anche nel più ampio quadro dello sviluppo e delle azioni che vi si misurano. Perciò un coinvolgimento non tanto e non solo nella tenuta dei saldi ma anche nelle decisioni di spesa, ove la riduzione delle uscite di parte corrente offra lo spazio richiesto dalle politiche di investimento.

Il che è in sintonia con la regola elevata a principio generale dal decreto legislativo di riforma della contabilità regionale ove è previsto che finanza regionale e finanza statale concorrano al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea, entrambe operando in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale [art. 1, comma 1].

Nondimeno un fattivo, efficace concorso da parte del versante regionale non può prescindere dalla realizzazione di due essenziali condizioni: i) un reale federalismo fiscale; ii) la libertà dai vincoli di spesa. Solo in questo quadro diviene realistica la chiamata in corresponsabilità in direzione di convergenza delle scelte "autonome" sulle politiche.

Si tratta di due questioni che, più diffusamente trattate in altra parte di questa relazione, meritano sin da ora qualche riflessione.

Invero lo stretto legame e l'esigenza di coordinamento fra riforma fiscale, riforma sanitaria e obiettivi di finanza pubblica, di cui al patto di stabilità interno, hanno trovato esplicita considerazione all'art. 10, comma 2 della legge 133 del 1999.

Nel dare attuazione alla delega ivi recata, il d.lgs. 56/2000 [artt. 1-4] ha disposto la soppressione di alcuni trasferimenti statali alle Regioni a statuto ordinario, compensata con l'istituzione di una compartecipazione regionale all'IVA [25,7%] e con l'aumento

delle aliquote dell'addizionale all'IRPEF [+4%] nonché della quota di compartecipazione al gettito dell'accisa sulla benzina [+8 lire x lt].

Due osservazioni a riguardo. La prima per notare come a fronte di trasferimenti aboliti per 39.698 miliardi, circa il 98% è costituito dal FSN di parte corrente [38.785 mld; cap. 3700 Bil. Stato]. Specie con riferimento agli anni successivi al 2001, con il superamento del regime transitorio e l'affievolirsi della percentuale di incidenza riservata alla "spesa storica", l'equilibrio finanziario dei bilanci regionali resta subordinato al contenimento della dinamica dei fabbisogni della spesa sanitaria, di modo che il relativo tasso di crescita non sia superiore alla crescita del PIL. Quest'ultima, nelle stime più recenti [DPEF 2000-2003], è stata rivista al ribasso rispetto al precedente DPEF con valori reali al 2,2% 2,6%, 2,8% 2,9%. L'evoluzione del fabbisogno sanitario per il finanziamento dei livelli di assistenza è invece ancorata dal Piano sanitario nazionale 1998-2000 ad una crescita del 3% per tener conto del tasso di inflazione e della crescita del PIL. Da dire tuttavia che l'ultimo triennio non sembra confermare tale andamento nei dati di spesa, i cui trend a confronto con le risorse annualmente assegnate hanno determinato elevati importi di disavanzo. Gli stessi dati relativi al finanziamento del fabbisogno rinveniente dal monitoraggio di cassa RGS, seppure mostrino per il 1997-1999 un andamento di minore crescita degli ultimi due anni non confortano sui risultati futuri, essendo l'evoluzione della spesa sanitaria legata a fattori endogeni quali l'invecchiamento progressivo della popolazione e la crescita del costo delle prestazioni per miglioramento delle tecniche diagnostiche [v. Parte III, paragrafo 7 ss].

La criticità del nuovo sistema si misura in realtà con una contraddizione di fondo non risolta malgrado le sollecitazioni in tal senso; ed invero, mentre la dinamica della spesa regionale, compresa la sanità, presuppone il suo collegamento con la dinamica delle entrate regionali [tributi propri e compartecipazione IVA], per altro verso la riconduzione dei fabbisogni sanitari alle elaborazioni del Piano sanitario nazionale, introduce un elemento esogeno nella determinazione dei livelli di spesa che le Regioni devono assicurare, con conseguente vincolo dei bilanci anche con riguardo alle altre spese.

Quanto esposto mette in chiaro le difficoltà che ostacolano l'adempimento a quanto fissato con il patto di stabilità interno, a fronte delle quali, per ciò che concerne la sanità, le soluzioni sono ricercate tramite una rete di monitoraggio sulla qualità e i livelli delle prestazioni nonché di convenzioni Sanità-Regioni a sostegno anche finanziario di programmi di riorganizzazione ma con forte penalizzazione in ipotesi di insuccesso cui si collegano interventi sostitutivi [v. art. 19 ter, d.lgs. 502/93, sub art. 16 d.lgs. 229/99; art. 2, comma 2 octies d.lgs. 502/92, sub art. 2 d.lgs. 229/99]. Quanto ai riflessi sui bilanci regionali conseguenti al patto di stabilità e alla riforma di federalismo fiscale, il risultato è di una compressione su due fronti: i) da un lato, la riduzione di spesa corrente dello 0,1% del PIL con l'obiettivo di altrettanta riduzione del saldo programmato; ii) per altro verso lo schiacciamento della spesa per funzioni ordinarie determinato da una possibile evoluzione della spesa sanitaria ad un tasso superiore rispetto alla crescita PIL.

In conclusione, resta valida l'ipotesi di partenza; la credibilità di successo nel processo di coinvolgimento regionale nelle politiche di stabilità e sviluppo - che pure sono scommessa a livello nazionale e europeo - è condizionata dal margine di reale autonomia riservata ai governi regionali, sia sul piano della libertà di aliquota dei propri tributi, sia per quanto riguarda le decisioni da assumere in ordine ai livelli di spesa e perciò dei servizi da rendere ai propri cittadini, una volta garantita l'essenzialità di una misura minima di interesse nazionale.

3. Il fabbisogno del comparto regionale e la sua copertura [anni '96-'99]

La ricostruzione degli obiettivi di finanza pubblica, delineati in precedenza, rappresenta il contesto di riferimento cui collegare le particolari misure correttive cui sono chiamate a concorrere Regioni e autonomie locali. Oltre al Patto di stabilità interno, su cui si è riferito in precedenza, va poi ricordato come nell'anno 1998, a conferma della linea di azione avviata nel 1997 [v. relazione annuale, SS.RR. Collegio D/2, 4.5.1999 n. 20], i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato a favore delle Regioni siano stati vincolati al raggiungimento di livelli minimi di giacenza. Per il '98 il decreto ministeriale 16 gennaio 1998 ha fissato tali livelli al 14 per cento delle assegnazioni di competenza delle Regioni iscritte su specifici capitoli del Tesoro. La legge 23 dicembre 1998 n. 448

ha confermato tale procedura anche per l'anno successivo e con decreto del Tesoro è stato confermato il limite percentuale di giacenza nel 14%.

L'alleggerimento in termini di finanziamento alle Regioni da parte del bilancio dello Stato, tramite la necessaria previa utilizzazione delle proprie giacenze, si è coniugato con altra linea di azione, questa rivolta a frenare l'evoluzione della spesa del comparto regionale. Di qui la disposizione del collegato alla finanziaria '98 [art. 48, legge 27.12.1997, n. 49] ove il concorso delle Regioni e degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000 è nella garanzia loro richiesta a che il fabbisogno di entrambi i comparti — al netto della spesa sanitaria e di quella per nuove funzioni acquisite a seguito di trasferimento o delega nel corso del '97 — si mantenga nel 1998 nei limiti dei risultati consuntivi rilevati per l'anno precedente e che per gli anni 1999 e 2000 l'incremento non sia superiore al tasso programmato di inflazione.

Nel mettere a confronto l'indicata disciplina con quella recata all'art. 28 della legge 448/98, confermata ora con l'art. 30 della finanziaria 2000, la differenza — a ben guardare e a prescindere dalla differente metodologia applicativa — si ritaglia sostanzialmente nella considerazione riservata alla spesa sanitaria, prima esclusa e poi ricompresa negli impegni di contenimento dei *trend* di spesa al netto delle spese di investimento.

La diversa traduzione operativa delle due disposizioni non muta tuttavia i termini sostanziali del risultato atteso che — fatta salva la diversa considerazione offerta alla spesa sanitaria e agli investimenti — in entrambi i casi guarda alla riduzione del fabbisogno dal lato della sua copertura.

Come in precedenza osservato, il patto di stabilità interno, con la riduzione del finanziamento della spesa corrente in disavanzo nella misura dell'0,1% del PIL, riflette la volontà di garantire l'invarianza del saldo finanziario 1999 e poi del 2000 rispetto ai valori di consuntivo degli anni precedenti. In assenza di interventi correttivi, il saldo del 1999 avrebbe registrato un incremento rispetto al 1998 pari all'80% del tasso di crescita del PIL nominale stimato per il 1999 al 4,5%. Il risparmio previsto pari a 2.200 miliardi [1.000 per il comparto RSO] non a caso è stato collegato alla riduzione dell'1% delle spesa corrente tramite cui correggere il saldo consuntivo tendenziale [+3,6% per il '99 e 3% per il 2000].

L'analisi dei risultati di fabbisogno del comparto regionale è fondamentale per una prima valutazione dei relativi andamenti. Sovvengono a riguardo i dati forniti in esito alle analisi di monitoraggio del ministero del Tesoro, Bilancio e p.e. — Gruppo monitoraggio dei flussi di cassa. Da dire a riguardo che tali analisi si riferiscono al profilo della copertura ove rileva la somma dei finanziamenti esterni e l'utilizzo delle disponibilità esistenti sui conti di tesoreria; il saldo, cioè, fra finanziamenti e prelevamenti che definisce il finanziamento con mezzi propri. In altri termini, il fabbisogno consolidato del comparto Regioni comprensivo della sanità, se misurato in termini di copertura, è il risultato del saldo complessivo tra aumenti e diminuzioni dei conti correnti accesi presso la tesoreria generale, cui va aggiunto l'importo dei finanziamenti esterni.

L'indicato quadro ragionato è nella seguente tabella ove in via di approssimazione può desumersi anche il margine percentuale di adempimento che il comparto e le singole Regioni hanno assicurato a quanto richiesto dal patto di stabilità interno. L'approssimazione è costituita da un fabbisogno indistinto quanto a copertura di spesa corrente e di investimento, mentre poi la verifica del patto, sulla base delle circolari del Tesoro, presuppone in realtà di considerare la copertura dal lato della formazione. Nondimeno i due profili — come meglio si dirà nelle analisi riservate a tale secondo aspetto per tramite dei dati di consuntivo e delle schede specifiche trasmesse dalle Regioni — non differisce sostanzialmente dai dati relativi alla copertura, mentre poi la considerazione degli investimenti coinvolge margini di spesa che in ambito regionale rappresentano mediamente un 10% della spesa effettiva e grosso modo anche di quella finale.